

REGOLAMENTO STARTCUP Abruzzo 2020

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE

StartCup Abruzzo è una competizione promossa ed organizzata da Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara, Agenzia di sviluppo –Azienda speciale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara, Associazione Innovalley, PoliHub Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, in collaborazione con l'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, l'Università di Teramo, l'Università de L'Aquila, il Gran Sasso Science Institute e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e con il patrocinio della Regione Abruzzo, al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business.

StartCup Abruzzo, competizione associata al Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), premia le migliori iniziative imprenditoriali con un riconoscimento in denaro e in servizi, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, valido ed efficace per l'edizione 2020; eventuali modifiche e/o integrazioni adottate dal Comitato Organizzatore del Premio saranno immediatamente comunicate tramite aggiornamento dello stesso sul sito ufficiale della competizione (www.startcupabruzzo.it).

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI

La competizione è finalizzata alla diffusione della cultura imprenditoriale all'interno del sistema universitario, favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto impatto di business per promuovere lo sviluppo economico del territorio abruzzese.

ARTICOLO 3 - ORGANIZZAZIONE

La competizione viene organizzata con cadenza annuale e, a presidio delle finalità del Premio e dell'osservanza del Regolamento, sono costituiti un Comitato Organizzatore e una Giuria della finale regionale per la valutazione dei progetti.

Il Comitato Organizzatore è costituito da Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara, Agenzia di Sviluppo, Associazione Innovalley e PoliHub Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano e si riunisce con cadenza periodica al fine di:

1. definire le azioni da intraprendere per il corretto svolgimento del Premio e le modifiche al Regolamento;
2. selezionare le migliori idee che beneficeranno di un percorso di formazione specifico.


La Giuria della finale regionale, nominata dal Comitato Organizzatore, sarà composta da Business Angel, specialisti di early-stage financing, manager d'impresa ed esperti di settore, rappresentanti delle associazioni di categoria e sarà coordinata da un presidente di Giuria nominato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara. È compito di tale Giuria procedere alla valutazione dei progetti presentati dai candidati e alla determinazione della graduatoria finale.

La competizione è suddivisa in due "tappe": la finale regionale della StartCup Abruzzo e la finale del PNI-Premio Nazionale per l'Innovazione che vede partecipare le startup selezionate dalle diverse StartCup regionali di tutta Italia.

La finale regionale dell'edizione 2020 avrà luogo il 20 novembre nel Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti Scalo - Via F.lli Pomilio. Eventuali cambiamenti di data e/o luogo saranno comunicati tramite il sito dell'iniziativa.

La finale del PNI 2020 si terrà il 26 e 27 novembre a Bologna.

Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, alcune delle attività e gli eventi, potrebbero essere gestiti in modalità remoto.



ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Premio è gratuita.

Sono ammesse alla competizione le proposte presentate da:


- a) aspiranti imprenditori (singolarmente o in team) afferenti agli enti o alle strutture appartenenti al Comitato Organizzatore di StartCup Abruzzo 2020 e che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per afferenti si intendono le persone che abbiano seguito o stiano seguendo un percorso di formazione e/o di accelerazione presso una o più delle strutture di riferimento degli enti promotori che compongono il Comitato Organizzatore di StartCup Abruzzo. Nello specifico tra i componenti dei team dovrà essere presente almeno uno dei seguenti profili:
 - studente universitario;
 - laureato;
 - dottorando o PhD di ricerca;
 - ricercatore;
 - assegnista o borsista di ricerca;
 - professore;
 - alunnum.

- b) imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata (S.r.l.), società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) o di società per azioni (S.p.A.) con sede legale, sede secondaria o unità locale localizzati sul territorio italiano e che si impegnino, in caso di vittoria, e nel caso non ne abbiano già una, ad aprire una sede operativa nel territorio delle province di Chieti o Pescara per un periodo di 3 anni, per poter usufruire di una serie significativa di servizi post competizione che l'ecosistema camerale è in grado di offrire. Le imprese devono simultaneamente soddisfare i seguenti requisiti:
 - siano costituite in forma di società dopo il 1 gennaio 2020 o costituite nell'anno precedente ma con dichiarazione di inizio attività (come da data di inizio attività operative specificata in visura camerale) posteriore al 1 gennaio 2020 – REQUISITO VALIDO PER POTER ACCEDERE ALLA FINALE NAZIONALE DEL PNI E ALLA FINALE REGIONALE DELLA STARTCUP ABRUZZO;
 - siano costituite in forma di società dopo il 1 gennaio 2018 o costituite nell'anno precedente ma con dichiarazione di inizio attività (come da data di inizio attività operative specificata in visura camerale) posteriore al 1 gennaio 2018 – REQUISITO VALIDO PER POTER ACCEDERE SOLO ALLA FINALE REGIONALE DELLA STARTCUP ABRUZZO;
 - abbiano sede legale in Italia;
 - operino in settori innovativi, nei quali vi sia una competenza specifica tra gli organizzatori (Università e/o incubatori), e in particolare intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi;
 - non abbiano in corso alcun contenzioso con Camera di Commercio Chieti-Pescara, Agenzia di Sviluppo o con uno o più degli Atenei e/o con gli incubatori organizzatori del Premio.

Pena esclusione è necessario che all'interno del team ci sia almeno un componente che appartenga a una delle categorie di cui all'articolo 4.a.

Sono ammesse alla competizione le candidature che rientrino in una delle seguenti categorie in gara:

- ICT e Services; Fintech
- Industrial Technologies
- Life Science & Agrofood
- Cleantech & Energy
- Mobility & Smart Cities



Le candidature devono essere presentate direttamente dai soggetti proponenti, mediante compilazione del form di registrazione e invio dei documenti indicati (CV di tutto il team, presentazione di dettaglio del progetto, eventuali allegati tecnici) alla pagina del sito dedicata (<http://www.startcupabruzzo.it/partecipa>).

Il termine ultimo per candidarsi è fissato per il **20 ottobre 2020**.

Per ogni chiarimento è possibile contattare i referenti dell'ente coordinatore del Comitato Organizzatore tramite l'apposita sezione "contatti" del sito web www.startcupabruzzo.it

Il Comitato Organizzatore della Competizione si riserva sin da ora la facoltà di non ammettere candidature che non siano esaustive e coerenti con le precedenti prescrizioni, con gli obiettivi e con lo spirito dell'iniziativa.

Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di modificare le modalità di presentazione delle candidature, di cambiare la categoria di gara scelta dal candidato, di prorogare il termine di consegna e presentazione delle domande. In questo ultimo caso, verrà data tempestiva comunicazione mediante avviso sul sito internet www.startcupabruzzo.it.

ARTICOLO 5 - FASI DELLA COMPETIZIONE


Il programma si articola nelle seguenti fasi e tempistiche:

- i. presentazione del progetto e apertura delle candidature: il **18 settembre 2020** corrisponde alla data di inizio di raccolta delle candidature.
- ii. raccolta delle candidature: fino al **20 ottobre 2020** compreso tutti gli interessati possono inviare la propria candidatura compilando l'apposito form presente nella sezione "Partecipa" del sito web www.startcupabruzzo.it.
- iii. valutazioni delle candidature e selezione dei finalisti: una volta conclusa la raccolta dei progetti, la Camera di Commercio Chieti Pescara, Agenzia di Sviluppo, l'Associazione Innovalley e Polihub procederanno alla selezione dei progetti fino a un massimo di 10 che potranno accedere alla finale regionale di StartCup Abruzzo e fino a un massimo di 3 che potranno partecipare alla finale nazionale del PNI. Le decisioni prese dal Comitato Organizzatore in fase di selezione dei migliori 10 progetti sono assolutamente insindacabili e inappellabili. Il Comitato Organizzatore, inoltre, si riserva il diritto di non fornire un feedback strutturato per i progetti che non superano la fase di selezione.
- iv. finale regionale: fissata per il **20 novembre 2020**, salvo eventuali cambiamenti. In questa occasione, sulla base della documentazione presentata (executive business plan) e di una presentazione (elevator pitch), la Giuria, con propria decisione insindacabile e inappellabile, decreterà il vincitore.
- v. finale del Premio Nazionale per l'Innovazione per i progetti che rispettino i requisiti specifici definiti, che saranno selezionati e comunicati entro il 30 ottobre 2020, salvo modifiche comunicate dall'ente organizzatore.

ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE

La valutazione dei progetti e la definizione della graduatoria dei vincitori della competizione verrà affidata alla Giuria nominata dal Comitato Organizzatore, che svolgerà le proprie funzioni in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle regole di riservatezza e delle previsioni del presente Regolamento.

La selezione dei progetti vincitori della competizione e la successiva proclamazione avviene sulla base della valutazione insindacabile della Giuria che, a valle di ogni presentazione, assegnerà punteggi sulla base dei seguenti criteri:



- Soddifacimento di un bisogno/necessità;
- Livello di innovazione;
- Fattibilità tecnica;
- Sostenibilità economica;
- Qualità e competenze del team;
- Scalabilità/replicabilità.

Le valutazioni dei progetti effettuate dalla Giuria sono riservate e confidenziali e non possono essere divulgate al di fuori del Comitato Organizzatore. Queste costituiscono solo una base di partenza per intavolare la discussione finale all'interno della quale la Giuria valuta e decreta i progetti vincitori. Non è quindi possibile richiedere al Comitato Organizzatore visibilità sui punteggi assegnati dai giurati ai progetti.

ARTICOLO 7 - PREMI

Grazie alla dotazione messa a disposizione da Camera di Commercio Chieti Pescara e sponsor pubblici e privati, i progetti vincitori riceveranno:


- Migliori 3 progetti selezionati per il PNI: accesso alla competizione nazionale del PNI – Premio Nazionale per l'Innovazione (valore di € 1.000,00 per ogni progetto partecipante al PNI)
- Miglior progetto per la finale regionale di StartCup Abruzzo: € 20.000,00 Premio Camera di Commercio Chieti Pescara
- Servizi gratuiti di mentoring, accompagnamento, assistenza partnership tra le StartUp e le Imprese sponsee, ricerca investitori italiani ed in Europa, formazione, trasferimento tecnologico.

Ulteriori premi istituzionali e naming prize da parte di sponsor privati, che andranno ad arricchire il montepremi, saranno resi noti dal Comitato Organizzatore sul sito www.startcupabruzzo.it.

Il premio in denaro sarà erogato solo a partire da gennaio 2021 nel rispetto del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n.1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto




de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa.

- Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;
- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis
- concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un Regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o Paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o Paese terzo.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione



- controllata, di liquidazione coatta amministrativa o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

ARTICOLO 8 - VINCOLI

Il premio disciplinato dal presente Regolamento è espressamente destinato allo sviluppo dell'attività imprenditoriale.

Lo stesso è soggetto ai seguenti vincoli:

- La costituzione entro e non oltre il 30 giugno 2021 dell'impresa, che dovrà avere la forma di società di capitali (S.r.l., S.r.l.s. ovvero S.p.a.) e dovrà avere a tale data almeno la sede secondaria o un'unità locale nel territorio di riferimento della Camera di Commercio Chieti-Pescara, condizione necessaria per l'assegnazione di premi in denaro.

Qualora il Vincitore sia un gruppo di aspiranti imprenditori, condizione necessaria per l'assegnazione del premio è che nella compagine societaria figurino tutti i soggetti indicati nella domanda di partecipazione. In caso di rinuncia da parte di uno o più tra essi all'assunzione di una partecipazione nel capitale della società costituita dal gruppo dei Vincitori, il premio potrà essere assegnato alla società solo a condizione che i rinunciatari confermino per iscritto la loro volontà di non partecipare quali soci alla nuova società rinunciando espressamente, nei confronti del Comitato Organizzatore ad ogni loro pretesa relativamente al premio.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DI RISERVATEZZA

In ogni fase della competizione, i soggetti dedicati alle sopracitate attività operano agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali.

Ogni business plan presentato rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme di tutela previste dalla legge.

I componenti della Giuria e del Comitato Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità dell'opera, di parti dell'opera o da eventuali limitazioni da parte di terzi dell'opera stessa. Inoltre essi non firmeranno alcun accordo di segretezza.


ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", informiamo che i dati personali forniti in occasione della manifestazione di interesse e candidatura per il progetto StartCup Abruzzo e successivamente a tale atto, saranno trattati dall'Associazione Innovalley in qualità di Titolare del trattamento.

StartCup Abruzzo è la Competition organizzata in collaborazione con le Università abruzzesi e patrocinata dalla Regione Abruzzo, che favorisce la nascita di nuove imprese ad alto potenziale, nate, ospitate o legate da rapporti di collaborazione con le Università. I dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:

- iscrizione all'iniziativa;
- partecipazione alle attività/iniziative riservate ai partecipanti di StartCup Abruzzo;
- gestione dei contenuti (documenti, informazioni, immagini, etc.) volontariamente caricati sul sito www.startcupabruzzo.it per le finalità relative all'iniziativa StartCup Abruzzo.

I dati personali forniti verranno comunicati a tutti i rappresentanti del Comitato Organizzatore, con la stipula di un accordo di contitolarità dati, nonché ai referenti dell'Associazione Innovalley che, in qualità di Responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, gestiranno il correlato trattamento dei dati stessi ai fini dell'attivazione dei processi di Open Innovation.



Tutti i dati personali conferiti saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'iniziativa.

Successivamente i dati personali saranno conservati per un periodo più lungo con riferimento ai finalisti dell'iniziativa. Saranno eventualmente presentate ulteriori informative in merito. I dati personali degli altri partecipanti saranno conservati per un periodo che varierà in ragione dell'interesse del Titolare di avviare ulteriori relazioni in linea con le finalità del progetto StartCup Abruzzo.

Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà al Titolare e ai Responsabili del trattamento di effettuare le valutazioni finalizzate a consentire la partecipazione all'iniziativa.

La vigente normativa riconosce numerosi diritti al partecipante. Tra questi:

1. accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,
 - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto del partecipante di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
 - e. o di opporsi al loro trattamento;
2. rettifica, con ciò intendendo:
 - a. correzione dei dati personali inesatti che riguardano il partecipante senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3. cancellazione dei dati che riguardano il partecipante senza ingiustificato ritardo, se:
 - a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
 - c. il partecipante si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4. limitazione del trattamento:
 - a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali,
 - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
 - d. qualora l'interessato si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
6. portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
 - a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non siano stati riconosciuti.

Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione a:

- Associazione Innovalley, con sede legale in via Giacomo Matteotti 2, Atesa (email: privacy@inno-valley.it)